



COMUNE DI MONTENERODOMO
PROVINCIA DI CHIETI
"Croce di guerra al valor militare"

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 11-04-2024

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il undici del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala consiliare.

Previo espletamento delle formalità di Legge e di Statuto, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente\Assente
Angelo Piccoli	SINDACO	Presente
ANTONIO TAMBURRINO	CONSIGLIERE	Assente
SANDRA ROSSI	CONSIGLIERE	Presente
CAMILLO ROSSI	CONSIGLIERE	Presente
PAMELA D'ORAZIO	CONSIGLIERE	Presente
ANTONIO DI TOMASO	CONSIGLIERE	Presente
LUCIO CAROZZA	CONSIGLIERE	Presente
ANTONELLA D'ORAZIO	CONSIGLIERE	Presente
MARCO D'ORAZIO	CONSIGLIERE	Presente
MARCO TAMBURRINO	CONSIGLIERE	Presente
GABRIELE D'ORAZIO	CONSIGLIERE	Presente

Il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA BARBARA MANGIAPANE, assiste alla seduta.

Il SINDACO, sig. Angelo Piccoli, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *“... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;*

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;*

PRESO ATTO che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.*

VISTI, inoltre:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *“...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;*

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)* ...”;

VISTI inoltre:

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il DM 22 dicembre 2023 che, per le motivazioni richiamate nelle sue premesse, dispone il differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

EVIDENZIATO

- che questo Comune a seguito di tutto quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila con decreto RG n. 55/24 del 25.01.2024 ha provveduto ad istituzionalizzare n. due minori residenti in questo Comune presso casa Famiglia / Comunità Educativa con decorrenza 9 febbraio 2024;
- che i servizi di assistenza e ricovero minori preventivati dai competenti dell'Ente di Ambito Sociale N. 12 Sangro – Aventino comportano un aggravio di spesa per questo Ente a gravare sull'annualità 2024 per “Servizi sociali”;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra evidenziato provvedere alla **variazione delle aliquote IMU per l'anno 2024**;

VISTI:

- le nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;
- Il Regolamento per la Nuova IMU (ai sensi dell'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 22.04.2020, esecutiva ai sensi di legge;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 in data 21.03.2024, immediatamente eseguibile;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26.09.2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti n. 10, Votanti n. 10 – Favorevoli n. 9 – Contrari n. 1 – Astenuti n. //;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **approvare**, per l'anno di **imposta 2024**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6
Per immobili diversi dalle abitazioni principali e dai fabbricati rurali	10,00
Immobili adibiti ad attività produttiva (Cat. D) – escluso la categoria D10 (fabbricati connessi all'attività agricola)	10,60
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1
Aree fabbricabili	10,00
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
4. di stimare preventivamente e cautelativamente in € 105.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 25.741,83 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (come da conteggi banca dati Finanza Locale);
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, visto il termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10, Votanti n. 10 – Favorevoli n. 9 – Contrari n. 1 – Astenuti n. //

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to sig. Angelo Piccoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to sig. Angelo Piccoli

Fatto, letto e firmato

SINDACO
F.to sig. Angelo Piccoli

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BARBARA MANGIAPANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 138

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Montenerodomo, li 15-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Piccoli sig. Angelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-04-2024

√ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Montenerodomo, li 11-04-2024

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BARBARA MANGIAPANE

Per copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 15-04-2024

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BARBARA MANGIAPANE